

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1434

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTELLANI, FOLLONI, DOPPIO,  
PERLINGIERI, DELFINO, BORGIA, BALLESI, COSTA, CAMO,  
BACCARINI, COVIELLO, LAVAGNINI, DEGAUDENZ, DIANA e  
ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1995

---

Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'ampio dibattito intervenuto tra le forze politiche e sociali sui temi dell'autonomia consente oramai di presentare un testo organico di legge delega al Governo per attuare l'autonomia secondo linee e contenuti che adeguino l'ordinamento scolastico italiano a quei principi di flessibilità e duttilità che la società oggi richiede perchè l'offerta educativa risponda alla nuova domanda di formazione che si registra in una società pluralistica e complessa come quella odierna.

L'autonomia della unità scolastica deve inoltre dare dignità istituzionale alla scuola, costretta oggi ad interagire con le altre istituzioni, soprattutto dopo la ridefinizione della mappa dei poteri locali, senza quei principi di autonomia che possono offrire pronta capacità di risposta alle domande urgenti che sorgono dalla comunità.

Per questo è necessario anche che l'autonomia delle unità scolastiche venga collocata all'interno della nuova attenzione che deve essere data ai poteri locali ed in particolare alle autonomie regionali senza contraddire la garanzia di uniformità nella qualità del servizio scolastico che deve essere offerta a tutto il Paese.

Per questo il presente disegno di legge ipotizza un riordino del Ministero della pubblica istruzione che adegui anche l'amministrazione centrale e periferica ai problemi dell'autonomia, assegnando al Ministero la rappresentanza dell'utenza scolastica, anche attraverso forme di consultazione degli alunni e delle famiglie, all'articolazione del servizio scolastico il compito di approntare in concreto l'offerta educativa, e al Servizio di valutazione il compito di valutare la qualità del servizio scolastico, la congruità degli *standards* raggiunti, la reale rispondenza agli obiettivi prefissati dal percorso educativo immaginato all'in-

terno del progetto educativo di ciascuna istituzione scolastica.

Il rapporto con l'autonomia regionale viene invece risolto attraverso il principio della delega alle regioni di funzioni amministrative soprattutto allo scopo di assegnare a chi ha la responsabilità del governo del territorio anche il compito di raccordare la presenza del servizio scolastico con la presenza degli altri servizi attinenti alla realizzazione del diritto allo studio.

Secondo questo schema, infatti, rimane nella competenza del Ministero della pubblica istruzione la responsabilità di definire gli *standards*, di collegarli alle esigenze delle singole regioni, quindi di definire il «*quantum*» del servizio in ogni regione, alla regione invece il «*dove*» insediare il servizio, alla istituzione scolastica, dotata di autonomia, il compito infine di attuare in concreto il servizio medesimo. Ciò dovrebbe servire anche a risolvere le tante microconflittualità insorte nel territorio nazionale tra amministrazione scolastica ed enti locali, riconducendo alla responsabilità delle regioni il dovere della risposta nel territorio.

Ciò naturalmente deve condurre ad assegnare alle istituzioni scolastiche una vera autonomia, ricca di prerogative e contenuti, ma riconoscendo alla stessa istituzione scolastica il dovere di offrire un'adeguata qualità del servizio. Autonomia infatti comporta anche responsabilità e quindi capacità di interagire con pari dignità istituzionale, potestà regolamentare che porti ad una autonoma definizione delle articolazioni organizzative interne, gestione del calendario scolastico, definizione del progetto educativo di istituto per cogliere le esigenze espresse in concreto dal territorio.

Un compiuto disegno di autonomia necessariamente presuppone un riassetto degli organi collegiali, che offra maggiore spessore di competenze, più forte rappre-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sentatività alle famiglie, maggiore coordinamento tra consiglio di istituto e collegio dei docenti, insieme ad una riorganizzazione di importanti istituti di supporto, come gli Istituti regionali per la sperimentazione e l'aggiornamento.

Questione inoltre di importanza fondamentale che il presente disegno di legge af-

fronta è l'attuazione di un Servizio di valutazione e di verifica che rappresenti un momento di terzietà rispetto all'utenza ed alla amministrazione scolastica. Solo così infatti si può avere quella sufficiente garanzia rispetto alla valutazione della qualità del servizio che tutto il disegno della autonomia deve tendere a realizzare.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1**

1. Il Governo, è delegato ad emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui relativi schemi, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'amministrazione della pubblica istruzione, per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al titolo I, parte I, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:

a) la riforma del Ministero della pubblica istruzione:

1) con l'attribuzione a livello centrale dei compiti di:

1.1) definizione degli obiettivi formativi, sia in relazione ai livelli di scolarità, sia in relazione alla articolazione e differenziazione della offerta formativa;

1.2) promozione e tutela dei livelli di qualità e garanzia di adeguata distribuzione territoriale della offerta;

1.3) verifica e valutazione del sistema complessivo e delle singole istituzioni;

1.4) distribuzione delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, anche in funzione di riequilibrio territoriale e sociale;

1.5) regolazione uniforme della contabilità e dei riscontri della gestione finanziaria, amministrativa e contabile;

1.6) programmazione del processo di attuazione della autonomia scolastica;

1.7) disciplina del personale dell'amministrazione centrale e dei Provve-

ditorati agli studi, nonchè della mobilità interregionale del personale della scuola;

1.8) partecipazione alle iniziative comunitarie, propulsione e sostegno alla loro attuazione e al loro sviluppo;

2) con l'attribuzione a livello provinciale dei compiti di:

2.1) coordinamento territoriale e di supporto delle autonomie con particolare riferimento all'organizzazione delle reti di scuole;

2.2) definizione degli organici di istituto;

2.3) reclutamento e gestione del personale;

2.4) rapporti con gli enti locali;

2.5) controllo contabile e di revisione dei bilanci delle singole istituzioni scolastiche;

2.6) adozione, sentito il Consiglio scolastico provinciale, dei provvedimenti conseguenti alle proposte del Servizio nazionale di verifica e valutazione nei casi di persistenti valutazioni negative circa il raggiungimento degli obiettivi formativi e la qualità dell'offerta educativa;

b) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti cui sono delegate le regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, sulla base di parametri di riferimento concernenti il rapporto alunni-classi e classi-istituzione scolastica determinati, per ogni regione, dal Ministero della pubblica istruzione, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, ai disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole e sulla base delle proposte degli enti locali, dei Consigli scolastici provinciali, della Conferenza dei provveditori agli studi della regione;

c) l'esercizio dell'autonomia con il riconoscimento della personalità giuridica e dell'autonomia regolamentare ad ogni istituzione scolastica che definisca, sulla base

di principi generali, l'organizzazione amministrativa e contabile con la diretta gestione dei beni patrimoniali, le prerogative, i limiti e l'articolazione di ogni organo collegiale, le modalità di esercizio dell'autonomia didattica con progetti d'istituto che consentano forme d'organizzazione modulare e ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi ad esigenze locali, le procedure di valutazione, con il coinvolgimento delle famiglie, della qualità dell'offerta educativa, le modalità di partecipazione alla vita della scuola di ciascuna componente, l'adattamento alle situazioni ambientali del calendario scolastico fermo restando l'assegnazione di almeno duecento giorni alla effettiva attività didattica, le modalità di programmazione e realizzazione delle attività integrative, extracurricolari ed elettive, la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione dei servizi attinenti al diritto allo studio, le modalità per la realizzazione di attività di orientamento e di educazione permanente e per l'attivazione di progetti di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile;

*d)* le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra questa e altri enti o associazioni, al fine della realizzazione di un servizio formativo integrato nel territorio;

*e)* le modalità per la definizione di organici di istituto, al 31 gennaio di ogni anno, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole e per far fronte, oltre che alle attività curricolari, anche alle attività integrative, di consulenza psicopedagogica e di orientamento, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai Provveditori agli studi, prevedendo altresì tempi e modalità per la copertura dei predecreti organici in tempo utile per il regolare inizio delle lezioni in coincidenza con l'apertura dell'anno scolastico;

*f)* le modalità di utilizzazione del personale e del suo reclutamento con procedure che prevedano, per il personale

docente, la collaborazione delle Università e la frequenza a scuole di specializzazione;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonchè delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;

m) la definizione dello statuto dello studente e delle famiglie, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola e di tutela delle esigenze formative dello studente, nonchè del comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore con compiti di gestione delle attività elettive e di formulazione di pareri e di proposte a tutti gli organi collegiali di istituto;

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca sperimentazione ed aggiornamento educativo (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica quali strumenti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di potenziamento dell'offerta educativa, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di esso che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;

o) la riforma e il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istitu-

zioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento a livello nazionale, provinciale e di istituto, in particolare prevedendo per il Consiglio scolastico provinciale competenze di proposta in ordine alla razionalizzazione della rete scolastica, di programmazione delle attività di educazione permanente, di orientamento e di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile per gli ambiti sovraordinati alle singole unità scolastiche e per il Consiglio di istituto, competente ad adottare il regolamento di cui alla lettera c), la presenza del personale della scuola non superiore alla metà dei suoi componenti, nonché le modalità di elezione delle componenti elettive e la nomina delle non elettive ai vari livelli di partecipazione;

p) la istituzione di una Consulta nazionale della scuola con funzione di rappresentanza degli studenti e delle famiglie, con il compito di raccolta ed analisi di tutti i dati che affluiscono dalle rappresentanze dei comitati degli studenti e dalle organizzazioni delle famiglie e di proposta al Ministro e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

q) la istituzione del Servizio nazionale di verifica e valutazione, distinto dagli organi con competenze decisionali e con la presenza della rappresentanza dell'utenza scolastica, con il compito:

- 1) di verificare l'efficienza del sistema scolastico nazionale e delle sue articolazioni, l'efficacia dei processi formativi ed educativi nelle singole istituzioni scolastiche, la congruenza dei progetti educativi di istituto con gli obiettivi formativi generali;

- 2) di informare dei risultati della verifica le singole istituzioni interessate e gli organismi preposti a prendere le decisioni riguardanti gli interventi relativi: alle decisioni di spesa, alla revisione dei *curricula* nazionali, alla verifica dell'offerta scolastico-formativa sul territorio, alla programmazione degli interventi relativi alla ricerca;

- 3) di stilare periodicamente una relazione generale sullo stato e sui bisogni del sistema scolastico e formativo nazionale.